



Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti
Servizio CUA - Gare e Provveditorato

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE ACCORDO
QUADRO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE
PER UN PERIODO DI 48 MESI - SUDDIVISO IN CINQUE LOTTI**

- LOTTO N. 1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI
CIG 7796492CB8**
- LOTTO N. 2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MOTOVEICOLI
CIG 7796500355**
- LOTTO N. 3 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE/REVISIONE DEGLI IMPIANTI A METANO
CIG 7796510B93**
- LOTTO N. 4 - SERVIZIO DI CARROZZERIA
CIG 7796514EDF**
- LOTTO N. 5 - SERVIZIO DI LAVAGGIO
CIG 7796519303**

- Art. 01: Oggetto dell'Accordo Quadro
Art. 02: Durata dell'Accordo Quadro
Art. 03: Recesso
Art. 04: Importo dell'Accordo Quadro - Aumento o diminuzione delle prestazioni
Art. 05: Prestazioni ed esecuzione del servizio
Art. 06: Obblighi e oneri a carico dell'Aggiudicatario
Art. 07: Invariabilità dei prezzi
Art. 08: Penalità
Art. 09: Lavori non conformi
Art. 10: Assunzione e trattamento del personale dipendente
Art. 11: Cessione del contratto
Art. 12: Controlli e verifiche del servizio da parte della Stazione Appaltante
Art. 13: Cauzione
Art. 14: Responsabilità dell'Aggiudicatario
Art. 15: Assicurazioni
Art. 16: Modalità di pagamento
Art. 17: Esecuzione in danno
Art. 18: Risoluzione - Rifusione danni e spese
Art. 19: Subappalto
Art. 20: Fallimento dell'Appaltatore o morte del Titolare
Art. 21: Condizione sospensiva
Art. 22: Controversie - Foro competente
Art. 23: Rinvio a norme vigenti
Art. 24: Trattamento dei dati personali

Allegati al presente capitolato:

1

Servizio CUA - Gare e Provveditorato
via Bramante da Urbino 11 | 20900 Monza | Tel. 039.2839921 | Fax 039.2023582
Email economato@comune.monza.it
Orari: da lunedì a venerdì 09.00-12.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Allegati "1" "2" "3" "4" "5" Elenco veicoli dei rispettivi LOTTI

PREMESSA

Nel presente capitolato d'appalto le parti contraenti verranno d'ora in poi denominate per brevità come segue:

- . Amministrazione Comunale di Monza: **Amministrazione - Amministrazione Comunale - Committente - Stazione appaltante**
- . Affidatario del servizio: **Aggiudicatario - Operatore economico aggiudicatario - Appaltatore**
- . Responsabile dell'appalto per l'Aggiudicatario: **Responsabile di servizio**

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Costituisce oggetto del presente capitolato la conclusione di un accordo quadro, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di manutenzione dei veicoli di proprietà comunale, per un periodo di 48 mesi, necessario per garantire il mantenimento ed il corretto funzionamento dei mezzi che costituiscono il parco auto dell'Ente.

Il servizio è suddiviso in cinque lotti distinti, come di seguito indicato, che potranno essere affidati a diversi operatori economici:

LOTTO N. 1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

LOTTO N. 2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MOTOVEICOLI

LOTTO N. 3 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE/REVISIONI DEGLI IMPIANTI A METANO

LOTTO N. 4 - SERVIZIO DI CARROZZERIA

LOTTO N. 5 - SERVIZIO DI LAVAGGIO

Ciascuno lotto sarà affidato ad un solo offerente. Ad un operatore economico possono essere aggiudicati più lotti.

Il presente accordo quadro definisce le prestazioni e le modalità di espletamento delle stesse.

L'accordo quadro prevede la predisposizione di contratti applicativi che, attraverso l'emissione di buoni d'ordine, indicheranno, per le necessità degli uffici/servizi comunali, l'entità delle prestazioni da eseguire. L'affidamento di ogni singola prestazione diverrà vincolante ed operativo al momento della ricezione, da parte dell'Aggiudicatario, del buono d'ordine.

Con la conclusione dell'accordo quadro, l'operatore economico aggiudicatario si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste ai sensi

del presente accordo, entro il periodo di vigenza dello stesso ed il limite massimo previsto quale corrispettivo.

La conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad affidare il servizio per l'intero importo previsto dall'accordo quadro. Pertanto, se al termine della durata dell'appalto non saranno state effettuate prestazioni fino al raggiungimento dell'importo dell'accordo quadro, l'Appaltatore non potrà vantare alcuna pretesa sulla somma residua.

I veicoli oggetto del servizio sono quelli indicati negli allegati "1" "2" "3" "4" "5" per i rispettivi lotti.

ART. 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'appalto avrà la durata di 48 mesi o fino alla concorrenza massima dell'importo previsto per ciascun lotto come di seguito riportato:

LOTTO N. 1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI
€ 150.000,00 IVA ESCLUSA

LOTTO N. 2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MOTOVEICOLI
€ 28.000,00 IVA ESCLUSA

LOTTO N. 3 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE/REVISIONE DEGLI IMPIANTI A METANO
€ 9.000,00 IVA ESCLUSA

LOTTO N. 4 - SERVIZIO DI CARROZZERIA
€ 30.000,00 IVA ESCLUSA

LOTTO N. 5 - SERVIZIO DI LAVAGGIO
€ 11.000,00 IVA ESCLUSA

E' previsto inoltre un eventuale periodo di proroga, per un periodo di sei mesi, in attesa della conclusione della nuova procedura concorsuale per la scelta del contraente, nell'eventualità di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In tale caso, l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste dalla presente procedura agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante. Gli importi previsti per la suddetta proroga, per ciascun lotto, sono i seguenti:

LOTTO 1 - € 18.750,00 IVA esclusa

LOTTO 2 - € 3.500,00 IVA esclusa

LOTTO 3 - € 1.125,00 IVA esclusa

LOTTO 4 - € 3.750,00 IVA esclusa

LOTTO 5 - € 1.375,00 IVA esclusa

L'appalto decorrerà dalla data indicata nella comunicazione di inizio servizio, nelle more della stipulazione del contratto, salvo il diritto di recesso anticipato come stabilito al successivo art. 3.

Dalla predetta data decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'operatore economico aggiudicatario.
Alla scadenza del contratto il rapporto si intenderà cessato, senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. In nessun caso il contratto potrà essere tacitamente rinnovato.

ART. 3 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 l'Amministrazione Comunale potrà esercitare diritto di recesso dal contratto, in qualsiasi momento, al verificarsi delle condizioni previste dal citato comma con le modalità e i tempi ivi indicati.
E' inoltre prevista la facoltà, per la Stazione Appaltante, di recedere dal contratto in qualunque momento, secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (articoli 1218, 1256 e 1462 CC).

ART. 4 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO - AUMENTO O DIMINUIZIONE DELLE PRESTAZIONI

4.1 Importo dell'accordo quadro

L'importo complessivo dell'accordo quadro, nonché l'importo massimo spendibile per l'intera durata dell'accordo quadro, è stabilito in € 228.000,00 IVA esclusa, oltre a € 28.500,00 per l'eventuale proroga del contratto, per un periodo di sei mesi, nell'eventualità di quanto previsto dall'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo di € 256.500,00 oltre IVA, così ripartito:

**LOTTO N. 1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI
€ 150.000,00 IVA ESCLUSA, OLTRE A € 18.750,00 IVA ESCLUSA PER L'EVENTUALE PROROGA**

**LOTTO N. 2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MOTOVEICOLI
€ 28.000,00 IVA ESCLUSA, OLTRE A € 3.500,00 IVA ESCLUSA PER L'EVENTUALE PROROGA**

**LOTTO N. 3 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE/REVISIONI DEGLI IMPIANTI A METANO
€ 9.000,00 IVA ESCLUSA, OLTRE A € 1.125,00 IVA ESCLUSA PER L'EVENTUALE PROROGA**

LOTTO N. 4 - SERVIZIO DI CARROZZERIA - € 30.000,00 IVA ESCLUSA, OLTRE A € 3.750,00 IVA ESCLUSA PER L'EVENTUALE PROROGA

LOTTO N. 5 - SERVIZIO DI LAVAGGIO - € 11.000,00 IVA ESCLUSA, OLTRE A € 1.375,00 IVA ESCLUSA PER L'EVENTUALE PROROGA

All'atto dei singoli affidamenti, il corrispettivo da riconoscere all'operatore economico aggiudicatario sarà quello derivante dalle effettive prestazioni svolte, calcolato in relazione alla durata e alla quantità delle prestazioni, sulla base dei prezzi e degli sconti offerti in sede di gara dall'Aggiudicatario.

Il prezzo del corrispettivo dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri a carico del soggetto aggiudicatario per l'esecuzione del servizio da svolgersi secondo le modalità indicate nel presente capitolato. Con il predetto corrispettivo si intendono interamente compensati dal Committente tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese accessorie, ecc. necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, nonché qualsiasi onere inerente e conseguente ai servizi di che trattasi.

L'aggiudicazione della procedura verrà effettuata per singolo lotto, in base al criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4, lett. b, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'operatore economico che avrà ottenuto il massimo punteggio (su un totale di 100 punti da attribuire all'offerta economica) determinato dalla somma dei punti attribuiti, come dettagliato nel disciplinare di gara.

Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. L'Ente si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione solo per alcuni lotti o di non procedere all'aggiudicazione di uno o più lotti, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea. L'Ente si riserva anche il diritto di reindire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

4.2 Aumento o diminuzione delle prestazioni

L'importo a favore dell'Aggiudicatario è quello previsto, per ciascun lotto, al precedente paragrafo 4.1

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare la consistenza e la tipologia dei veicoli oggetto del servizio, dovuta a nuove acquisizioni e/o dismissioni. L'appaltatrice, in tal caso, dovrà provvedere, a seguito di specifica comunicazione dell'Amministrazione Comunale, ad assicurare l'esecuzione del servizio alle medesime condizioni del contratto, ivi comprese quelle economiche, includendo le variazioni segnalate.

L'importo complessivo del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza di 1/5 del prezzo complessivo di aggiudicazione del servizio stesso, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza che la ditta possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106, comma 12, D.lgs. n. 50/2016).

Nessuna indennità o rimborso saranno dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo.

Le eventuali variazioni dell'importo del servizio non costituiscono motivo per l'Aggiudicatario per risolvere anticipatamente il contratto.

In caso di riduzione, oltre il quinto d'obbligo, l'Aggiudicatario non può esercitare alcuna azione risarcitoria nei confronti della Stazione Appaltante.

ART. 5 - PRESTAZIONI ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO

5

Servizio CUA - Gare e Provveditorato

via Bramante da Urbino 11 | 20900 Monza | Tel. 039.2839921 | Fax 039.2023582

Email economato@comune.monza.it

Orari: da lunedì a venerdì 09.00-12.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

5.1. PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

Le prestazioni del servizio oggetto del presente capitolato sono quelle di seguito riportate.

5.1.1 LOTTO N. 1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI **LOTTO N. 2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MOTOVEICOLI**

Le prestazioni sono relative al servizio di manutenzione e riparazione, ordinaria e straordinaria, degli autoveicoli e dei motoveicoli inclusi rispettivamente nei lotti 1 e 2.

Oltre alle eventuali riparazioni di carattere straordinario, la ditta si impegna ad eseguire un tagliando di manutenzione periodica degli autoveicoli (LOTTO 1) e dei motoveicoli (LOTTO 2), che verrà effettuato almeno una volta all'anno.

In caso di interventi da eseguire contemporaneamente su più veicoli del parco auto comunale, dovrà essere data priorità ai mezzi in uso alla Polizia Locale.

L'esecuzione del tagliando di manutenzione periodica comprenderà:

- a. controllo ed eventuale rabbocco o sostituzione dell'olio esausto;
- b. controllo ed eventuale sostituzione dei filtri aria, olio e benzina/gasolio;
- c. controllo ed eventuale rabbocco del liquido dell'impianto di raffreddamento ed altri livelli;
- d. controllo ed eventuale sostituzione delle candele;
- e. controllo pressione degli pneumatici;
- f. sostituzione filtro clima e ricarica condizionatore (ove presente);
- g. controllo usura freni;
- h. controllo usura spazzole tergi.

Il suddetto elenco è da ritenersi puramente indicativo e non esaustivo. L'aggiudicatario dovrà quindi tenere conto di tutte le prestazioni necessarie per garantire, mantenere o comunque ripristinare il corretto funzionamento dei veicoli.

L'operatore economico si impegnerà ad effettuare anche prestazioni di elettrauto, per la risoluzione di problemi elettrici, nonché ad intervenire con carro attrezzi per il recupero dei mezzi, qualora si rendesse necessario.

In caso di guasto improvviso dei veicoli, l'aggiudicatario si impegna a garantire:

- il pronto intervento entro un'ora dalla segnalazione da parte del Servizio CUA - Gare e Provveditorato o del referente del Servizio utilizzatore del veicolo;
- la riparazione sul posto, in caso di guasti di lieve entità o immediatamente riparabili;
- il recupero del mezzo e il trasporto in officina, mediante impiego di carro attrezzi, per guasti non riparabili immediatamente o comunque sul posto.

5.1.2 LOTTO N. 3 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE/REVISIONI DEGLI IMPIANTI A METANO

Le prestazioni relative al LOTTO 3 riguarderanno sia la manutenzione degli impianti di alimentazione a METANO sia le revisioni periodiche delle bombole installate sui veicoli indicati nell'allegato "3", nel rispetto delle scadenze ministeriali riportate sullo stesso allegato.

5.1.3 LOTTO N. 4 - SERVIZIO DI CARROZZERIA

Le prestazioni relative al LOTTO 4 riguarderanno le riparazioni di carrozzeria dei veicoli indicati nell'allegato "4", che si rendessero necessarie per ripristinare e/o mantenere in buono stato i veicoli stessi.

In caso di necessità, potrà essere richiesto l'intervento del carro attrezzi per il recupero del mezzo e il relativo trasporto presso la carrozzeria, alle quotazioni specificate nell'offerta economica.

5.1.4 LOTTO N. 5 - SERVIZIO DI LAVAGGIO

Le prestazioni relative al LOTTO 5 riguarderanno il lavaggio dei veicoli indicati nell'allegato "5", e precisamente:

- lavaggio completo esterno + pulitura/aspirazione degli interni di autovetture e mezzi furgonati (tipo Fiat Doblò, Fiat Fiorino, ecc.) - circa n. 125 lavaggi all'anno;
- lavaggio completo esterno + pulitura/aspirazione degli interni di autocarri (tipo Fiat Ducato, Fiat Iveco, ecc.) - circa n. 15 lavaggi all'anno;
- lavaggio motocicli - circa n. 5 lavaggi all'anno;
- trattamento igienizzante - su richiesta (indicativamente n. 3 all'anno)
- lavaggio sedili + moquette - su richiesta (indicativamente n. 3 all'anno)

I quantitativi sopra indicati sono stati calcolati secondo la stima dell'ultimo affidamento del servizio di lavaggio. Pertanto, i quantitativi sono puramente indicativi e non vincolanti per l'Amministrazione Comunale, e sono quindi soggetti a variazione sia in seguito alla dismissione di alcuni veicoli sia per mutate esigenze della Stazione Appaltante.

Il servizio dovrà essere eseguito utilizzando strumentazioni e prodotti che non arrechino danni alla carrozzeria e/o alle parti interne dei veicoli.

I prodotti utilizzati per lo svolgimento del servizio dovranno essere pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia, ed idonei ad evitare qualsiasi danno agli utenti utilizzatori dei veicoli, quali allergie, irritazioni, ecc.

Il lavaggio di ciascun veicolo dovrà essere eseguito sia esterno ed interno con uso di detersivi e sgrassanti appropriati - rifiniture-interno abitacolo, sedili e cruscotto - pulizia dei vetri esterni ed interni e degli specchi esterni con idoneo panno e prodotto detergente.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri connessi alle attrezzature ed ai materiali d'uso inerenti il servizio di lavaggio. L'impresa, nell'espletamento del servizio, dovrà impiegare esclusivamente attrezzature conformi alle norme europee in materia di sicurezza, nonché prodotti idonei sia a garantire la perfetta esecuzione dei lavaggi sia lo stato dei veicoli (vernice, logo del Comune, ecc).

Il servizio dovrà essere garantito mediante l'impiego di attrezzature ed impianti adeguati, nonché di personale qualificato, al fine di assicurare sia le prestazioni previste dal capitolato sia il lavaggio di più mezzi consecutivamente e/o contemporaneamente.

Il lavaggio dei veicoli dovrà essere garantito entro un tempo massimo di due ore dalla presentazione della richiesta da parte dell'utente del veicolo.

Eventuali impossibilità a rispettare tale termine, dovranno essere prontamente comunicate all'Amministrazione Comunale.

Ciascun veicolo dovrà essere riconsegnato nelle medesime condizioni di funzionalità in cui si trovava all'atto della consegna, per quanto concerne lo stato della carrozzeria e della meccanica in generale, nonché dei livelli dei liquidi e del carburante.

La consegna e il ritiro dei veicoli oggetto dell'intervento avverrà a cura del personale Comunale presso la sede operativa dell'appaltatore.

5.1.5 PER I LOTTI 1 - 2 - 3 - 4

5.1.5.1 Parti di ricambio

Le parti di ricambio dovranno essere originali e nuove, intendendosi per "originali" i materiali aventi le caratteristiche merceologiche e tecnologiche e la medesima provenienza di quelli montati dalle case costruttrici dei veicoli in riparazione; per "nuovi" quei materiali mai precedentemente montati ed utilizzati, ed in perfetto stato.

In caso di impiego di parti di ricambio non originali di qualità equivalente, e comunque compatibili, sarà cura dell'Aggiudicatario, darne indicazione nel relativo preventivo di spesa, così come indicato all'art. 5.2.1.

Le parti di ricambio, sia originali sia compatibili, dovranno essere garantite per un periodo di 24 mesi a partire dalla data di montaggio. Per il calcolo della garanzia farà fede la data di ritiro del veicolo riparato, risultante dalla scheda di lavorazione (ved. paragrafo *Riconsegna veicoli*). In mancanza della scheda di lavorazione e/o della data di ritiro del veicolo, farà fede la data della fattura relativa all'intervento eseguito.

5.1.5.2 Listini parti di ricambio

L'Aggiudicatario si impegna ad inviare i listini delle parti di ricambio delle marche dei veicoli di proprietà comunale, di cui agli allegati 1 - 2 - 3 - 4, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, nonché ad ogni aggiornamento degli stessi. Gli sconti percentuali proposti in sede di presentazione dell'offerta dovranno intendersi validi fino alla scadenza del contratto.

In alternativa, è prevista la possibilità di indicare i siti internet o i link attraverso i quali è possibile scaricare o visionare i listini dei pezzi di ricambio.

Per le parti di ricambio non originali dovrà essere indicato, all'atto della presentazione del preventivo di spesa, il link attraverso il quale sarà possibile visionare il relativo costo, così come indicato al paragrafo 5.2.1.

5.1.5.3 Tempi di riparazione

Per la quantificazione dei tempi di riparazione e della manodopera, l'Aggiudicatario si impegna ad inviare i tempari per la quantificazione dei tempi occorrenti per la riparazione, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, nonché all'inizio dell'anno di servizio per le successive annualità o comunque anche in corso d'anno, nel caso in cui si verificasse l'emissione di nuovi tempari.

In alternativa, è prevista la possibilità di indicare i siti internet o i link attraverso i quali è possibile scaricare o visionare i tempari.

Qualora non fosse possibile, per alcune tipologie di riparazione, reperire i relativi tempi, si farà riferimento, per quanto possibile, al “Prontuario dei tempi di riparazione e di sostituzione di carrozzeria meccanica” derivante dall’accordo stipulato tra ANIA e Confartigianato/Fnam, Cna/Aira, Casa/Fiam o ai tempi pubblicati sui siti www.tempario.it o www.infostra.it

Qualora per ciascun intervento di riparazione e/o manutenzione occorresse un tempo superiore a quello previsto dai tempi, per cause non imputabili all’Appaltatore, occorre che venga fornita motivata comunicazione alla Stazione Appaltante, che darà conferma della tempistica indicata, dopo averne verificato l’ammissibilità.

5.1.5.4 Prova su strada

Per la prova su strada dei veicoli, gli stessi dovranno essere muniti di targa prova di proprietà dell’Aggiudicatario, il quale assume in proprio la responsabilità civile dei danni a terzi, a personale dell’Amministrazione e/o a cose altrui, che venissero comunque prodotti dai mezzi stessi, per effetto delle prove di collaudo.

5.1.5.5 Riconsegna veicoli - Rilascio scheda di riparazione

All’addetto dell’Amministrazione, che ritira un veicolo dopo un intervento di riparazione, dovrà essere consentita, alla riconsegna del veicolo stesso, la visione delle parti sostituite, a riconferma dell’avvenuto intervento.

L’Aggiudicatario farà firmare, all’addetto che ritira il veicolo riparato, la relativa scheda di riparazione, che riporterà:

- la descrizione degli interventi eseguiti;
- la data del ritiro, che farà fede per il calcolo della garanzia delle parti di ricambio e dei lavori eseguiti;
- l’indicazione che l’addetto al ritiro ha preso visione delle parti sostituite.

La scheda di riparazione firmata dovrà essere trasmessa tempestivamente al Servizio CUA - Gare e Provveditorato.

5.1.5.6 Garanzia interventi eseguiti

L’operatore economico affidatario del servizio dovrà garantire gli interventi eseguiti per un anno dall’ultimazione degli stessi.

Per il calcolo della garanzia, farà fede la data di ritiro del veicolo riparato, riportata sulla scheda di lavorazione (ved. paragrafo *Riconsegna veicoli*). In mancanza della scheda di lavorazione e/o della data di ritiro del veicolo, farà fede la data della fattura relativa all’intervento eseguito.

5.1.5.7 Parere tecnico

Su richiesta dall’Amministrazione Comunale, entro il termine che verrà indicato dalla stessa, l’Aggiudicatario si impegna a rilasciare, per iscritto e senza oneri aggiuntivi, il proprio parere tecnico sullo stato degli automezzi sottoposti a verifica, per qualsiasi finalità ritenuta opportuna o necessaria a tutela del patrimonio dell’Ente.

5.2 ORDINAZIONI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

5.2.1 LOTTO N. 1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

9

Servizio CUA - Gare e Provveditorato
via Bramante da Urbino 11 | 20900 Monza | Tel. 039.2839921 | Fax 039.2023582
Email economato@comune.monza.it
Orari: da lunedì a venerdì 09.00-12.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

LOTTO N. 2 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MOTOVEICOLI
LOTTO N. 3 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE/REVISIONE DEGLI IMPIANTI A METANO
LOTTO N. 4 - SERVIZIO DI CARROZZERIA

L'operatore economico si impegnerà, prima di eseguire qualsiasi lavoro, a comunicare al Servizio CUA - Gare e Provveditorato, via mail o a mezzo fax, il preventivo di spesa dettagliato, specificando:

- targa e tipo di veicolo;
- descrizione degli interventi da eseguire;
- descrizione delle parti da sostituire, indicando se si tratta di parti originali o compatibili, con indicazione del costruttore dei ricambi e il codice dei componenti da installare, e del link al quale collegarsi per verificare il costo dei componenti;
- tempo previsto per l'esecuzione del lavoro;
- dettaglio dei costi;
- costo imponibile totale.

Il Servizio CUA - Gare e Provveditorato provvederà ad autorizzare il lavoro, previa verifica della necessaria disponibilità finanziaria, comunicando il numero del relativo buono d'ordine, che verrà poi trasmesso via mail o via fax all'operatore economico. Eventuali modifiche dei lavori specificati nel preventivo, che potrebbero verificarsi in fase di lavorazione, dovranno essere immediatamente comunicate al Servizio CUA - Gare e Provveditorato, che dovrà autorizzarne l'esecuzione.

Non verranno riconosciute eventuali prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dall'Ufficio Provveditorato e le prestazioni effettuate su mezzi non appartenenti all'Amministrazione Comunale.

La Ditta incaricata si impegnerà ad ultimare i lavori entro 10 giorni consecutivi dalla data di emissione del buono d'ordine.

Qualora non sia possibile effettuare i lavori entro il suddetto termine, la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale, fornendo adeguate motivazioni a giustificazione dei tempi di lavoro richiesti.

Si precisa che l'unico referente per i lavori da effettuare è il Servizio CUA - Gare e Provveditorato.

5.2.2. LOTTO 5 - SERVIZIO DI LAVAGGIO

Il servizio di lavaggio verrà effettuato dietro presentazione di un buono di lavaggio, in duplice copia, recante la targa del mezzo, il servizio di appartenenza e l'indicazione della prestazione da eseguire.

Eventuali prestazioni non previste dal capitolato potranno essere eseguite solo su autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e verranno indicate sul buono di lavaggio.

Non verranno riconosciute le prestazioni che non saranno autorizzate dall'Ufficio Economato e le prestazioni effettuate su mezzi non presenti nell'elenco allegato 5.

Ad ogni lavoro effettuato, l'operatore economico provvederà a far firmare una copia del buono lavaggio dall'incaricato dell'Amministrazione Comunale, per ricevuta del lavaggio eseguito. Tale copia dovrà poi essere allegata alla fattura mensile.

5.3 CHIUSURE

In caso di chiusura estiva o in occasione di festività o per altri motivi, l'aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente al Servizio CUA - Gare e Provveditorato il periodo di chiusura, indicando il nominativo di un'officina/autolavaggio d'appoggio, presso la quale rivolgersi per il servizio oggetto del presente appalto.

Per i lotti 1, 2, 3, 4

L'officina d'appoggio dovrà essere regolarmente aperta e funzionante durante il periodo di chiusura dell'aggiudicatario, e dovrà essere ubicata preferibilmente in Monza o nella provincia di Monza/Brianza o comunque entro una distanza massima di km. 10 dalla sede comunale di Piazza Trento e Trieste.

Per il lotto 5

L'autolavaggio d'appoggio dovrà essere regolarmente aperto e funzionante durante il periodo di chiusura dell'aggiudicatario, e dovrà essere ubicato nel territorio del Comune di Monza.

Per tutti i lotti

La fatturazione delle prestazioni, eventualmente, eseguite dall'officina d'appoggio dovrà comunque essere effettuata dalla ditta aggiudicataria del servizio.

ART. 6 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

La Ditta dovrà possedere tutte le attrezzature specifiche necessarie per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto.

In particolare:

Per i lotti 1, 2, 3, 4

a. disponibilità a qualsiasi titolo di una sede operativa/officina funzionante, ubicata preferibilmente in Monza o entro una distanza massima di km. 10 dalla sede comunale di Piazza Trento e Trieste, avente i requisiti indicati ai successivi punti b), c), d), e). L'operatore economico concorrente dovrà precisare in sede di gara il titolo della disponibilità della sede operativa/officina, che potrà anche essere dichiarato attraverso un'autocertificazione che attesti l'impegno a formalizzare l'acquisizione della disponibilità della sede operativa/officina, individuata per l'esecuzione del servizio, entro 10 giorni dalla comunicazione della proposta di aggiudicazione.

La mancata acquisizione della disponibilità della sede operativa/officina nei termini di cui sopra indicati, comporterà la decadenza dalla proposta di aggiudicazione.

La verifica della distanza massima della sede operativa/officina, dalla sede comunale di Piazza Trento e Trieste, verrà effettuata utilizzando l'applicativo del sito "Google maps".

La sede operativa è richiesta per consentire lo svolgimento, in tempi brevi, di interventi di manutenzione che dovessero rendersi necessari sui veicoli di servizio dell'Ente.

b. E' richiesta, da parte dell'Aggiudicatario, presso i locali di esecuzione del servizio, una capacità di rimessaggio di almeno cinque veicoli, in quanto dovrà essere

garantito l'intervento contemporaneo su più mezzi, che richiedano anche diverse tipologie di intervento.

- c. presenza di minimo n. 2 operai addetti al servizio di riparazione dei veicoli;
- d. possesso della dotazione minima prevista dal DM 358/1994, per i settori di meccanica, motoristica, elettrauto (per i lotti 1, 2, 3) e per il settore di carrozzeria (per il lotto 4);
- e. Indicazione del nominativo del Responsabile Tecnico, così come previsto dalla Legge 122/1992.

Per il lotto 5

- a. disponibilità a qualsiasi titolo di un autolavaggio funzionante, ubicato nel territorio del Comune di Monza, avente i requisiti indicati ai successivi punti b), c), d).

L'operatore economico concorrente dovrà precisare in sede di gara il titolo della disponibilità di un autolavaggio, che potrà anche essere dichiarato attraverso un'autocertificazione che attesti l'impegno a formalizzare l'acquisizione della disponibilità dell'autolavaggio, individuato per l'esecuzione del servizio, entro 10 giorni dalla comunicazione della proposta di aggiudicazione.

La mancata acquisizione della disponibilità di un autolavaggio funzionante nei termini di cui sopra indicati, comporterà la decadenza dalla proposta di aggiudicazione.

La sede operativa è richiesta per consentire lo svolgimento del servizio di lavaggio nel minor tempo possibile, in modo da recare il minor disagio possibile alle attività dei servizi comunali.

- b. E' richiesta, da parte dell'Aggiudicatario, la capacità di eseguire il lavaggio consecutivo e/o contemporaneo di più veicoli (almeno cinque).
- c. possesso di minimo n. 2 operai/addetti al lavaggio veicoli;
- d. possesso della dotazione minima per eseguire il servizio, consistente in n. 1 tunnel con spazzole per il lavaggio esterno dei veicoli e di idonee apparecchiature per l'aspirazione/pulitura interna dei veicoli.

Per tutti i lotti

Qualora, in casi particolari ed eccezionali, si rendesse necessario effettuare i lavori presso un'altra officina/un altro autolavaggio, dovrà esserne data tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale, la quale dovrà autorizzare la deroga al presente articolo.

L'Aggiudicatario si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull'impiego dei prodotti utilizzati. L'Aggiudicatario si obbliga comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in

ossequio al decreto legislativo n. 81/2008, la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisoriale ed esonerando di conseguenza il Committente da ogni qualsiasi responsabilità.

Sono a completo carico dell'Aggiudicatario gli oneri relativi all'impiego di:

- a) divise per il personale impiegato;
- b) tessere di riconoscimento e distintivi;
- c) attrezzature e macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione del servizio;
- d) ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio.

L'Aggiudicatario deve altresì provvedere, a sua cura e spese, e senza diritto di compenso alcuno, alla fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti, in particolare dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo determina, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Adempimenti successivi all'aggiudicazione

L'Impresa aggiudicataria dovrà produrre, entro 30 giorni consecutivi dalla comunicazione dell'aggiudicazione:

- la documentazione comprovante quanto autocertificato in sede di gara, relativamente alle risorse umane e alle dotazioni tecniche possedute.

La mancata presentazione della documentazione entro il termine fissato comporterà la revoca dell'affidamento così come previsto dalla legge.

La stazione appaltante procederà altresì alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dalla vigente normativa.

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede all'escussione della cauzione provvisoria, nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

In esito alle verifiche di cui sopra si darà luogo all'aggiudicazione definitiva, che verrà dichiarata con successiva ed apposita determinazione dirigenziale.

Prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve, inoltre, produrre nel termine indicato dall'Amministrazione:

- a) l'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo d'impresa o del Consorzio (qualora l'aggiudicataria sia tale), con procura conferita in forma pubblica;
- b) versamento delle spese contrattuali quantificate dall'Amministrazione Comunale;
- c) copia autentica della polizza R.C.T., di cui all'art. 15 del capitolato;
- d) la comunicazione dell'indirizzo della sede operativa dell'Impresa;
- e) l'indicazione del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dei nominativi, con relativo codice fiscale, delle persone autorizzate ad operarvi.

Scaduto inutilmente il suddetto termine, l'aggiudicataria sarà considerata inadempiente e l'Amministrazione potrà assegnare il contratto, a carico, rischio e maggiori spese dell'aggiudicataria inadempiente, al concorrente che segue in

graduatoria, all'avverarsi delle condizioni di cui all'art. 3, con le modalità indicate in tale articolo.

L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente a tali inadempienze.

L'aggiudicazione del servizio è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria mentre per il Committente è subordinata alla stipulazione del contratto.

Alla stipulazione del contratto, si provvederà in forma pubblica amministrativa, solo dopo le dovute verifiche di legge.

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese di contratto, quelle di bollo, di registro, di quietanza, i diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente.

Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario ogni tassa, imposta, ecc., presente e futura esclusa l'IVA, imposta sul valore aggiunto, per la quale l'Aggiudicatario avrà diritto di rivalsa a norma di legge.

Entro dieci giorni consecutivi dall'avvio dell'appalto, l'Aggiudicatario provvederà alla presentazione al Committente della propria Valutazione dei Rischi ai fini delle verifiche dei dati ed adempimenti previsti dall'art. 26 del decreto legislativo n. 81/2008.

ART. 7 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

I corrispettivi offerti in sede gara non potranno subire variazioni nel corso del primo anno. A partire dal secondo anno i corrispettivi contrattuali potranno essere sottoposti a revisione previa documentata richiesta da parte dell'Appaltatore in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai (indice FOI).

In base all'art. 1, comma 511, L. 208/2015, la revisione verrà riconosciuta qualora le suddette variazioni abbiano determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, come accertato dall'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. L'Appaltatore ha facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile. Le parti possono chiedere all'autorità che provvede all'accertamento di cui al presente comma di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la

14

Servizio CUA - Gare e Provveditorato

via Bramante da Urbino 11 | 20900 Monza | Tel. 039.2839921 | Fax 039.2023582

Email economato@comune.monza.it

Orari: da lunedì a venerdì 09.00-12.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi.

L'Amministrazione appaltante dovrà a tale scopo predisporre apposito atto amministrativo per la definizione dell'importo dovuto per la "revisione", che dovrà essere fatturata a parte.

ART. 8 - PENALITA'

Sono previste, per il presente appalto, le penali di seguito indicate, che verranno applicate al verificarsi di ogni evento sotto riportato.

Le penali giornaliere sono riferite a "giorni lavorativi".

a.1) Ritardo nell'erogazione del pronto intervento previsto all'art. 5 - paragrafo 5.1.1 del capitolato - Lotto n. 1: verrà applicata una penale dello 0,3 per mille dell'importo del valore complessivo dell'accordo quadro, riferito ad un periodo di 48 mesi (€ 150.000,00), per ogni ora di ritardo.

a.2) Ritardo nell'esecuzione delle prestazioni di manutenzione/riparazione prevista all'art. 5 - paragrafo 5.2.1 del capitolato - Lotto 1

- ritardo non giustificato da 1 a 3 giorni consecutivi: verrà applicata una penale giornaliera dello 0,3 per mille dell'importo complessivo previsto per il lotto 1, per un periodo di 48 mesi;
- ritardo non giustificato da 4 a 6 giorni consecutivi: verrà applicata una penale giornaliera dello 0,4 per mille dell'importo complessivo previsto per il lotto 1, per un periodo di 48 mesi;
- ritardo non giustificato da 7 a 10 giorni consecutivi: verrà applicata una penale giornaliera dello 0,6 per mille dell'importo complessivo previsto per il lotto 1, per un periodo di 48 mesi;
- ritardo non giustificato oltre 10 giorni consecutivi: verrà applicata una penale giornaliera dello 0,8 per mille dell'importo complessivo previsto per il lotto 1, per un periodo di 48 mesi. In tale caso, l'Amministrazione, oltre all'applicazione della penale prevista, ricorrerà ad altra Impresa per l'esecuzione dei lavori, addebitando il relativo costo alla ditta inadempiente.

b.1) Ritardo nell'erogazione del pronto intervento previsto all'art.5 - paragrafo 5.1.1 del capitolato - Lotto n. 2: verrà applicata una penale dell'1 per mille dell'importo del valore complessivo dell'accordo quadro, riferito ad un periodo di 48 mesi (pari a € 28.000,00), per ogni ora di ritardo.

b.2) Ritardo nell'esecuzione delle prestazioni di manutenzione/riparazione prevista all'art.5 - paragrafo 5.2.1 del capitolato - Lotti 2 - 3 - 4: verrà applicata una penale giornaliera dell'1 per mille dell'importo complessivo previsto, per un periodo di 48 mesi, per il lotto di riferimento. In caso di ritardo non giustificato superiore a 10 giorni, l'Amministrazione, oltre all'applicazione della penale prevista, ricorrerà ad altra Impresa per l'esecuzione dei lavori, addebitando il relativo costo alla ditta inadempiente.

c) Mancato consenso alla visione delle parti sostituite previsto all'art.5 - paragrafo 5.1.5.5 del capitolato - Tutti i lotti: verrà applicata una penale di € 50,00, al verificarsi di ogni evento.

d) Esecuzione non autorizzata di interventi di manutenzione/riparazione presso altra officina - Tutti i lotti: verrà applicata una penale di € 100,00, al verificarsi di ogni evento.

e.1) Ritardo nella presentazione dei listini e/o dei tempari prevista all'art.5 - paragrafi 5.1.5.2 e 5.1.5.3 del capitolato - Lotto 1: verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo previsto per il lotto 1, per un periodo di 48 mesi, al verificarsi di ogni evento. In caso di ritardo superiore a 10 giorni, oltre all'applicazione della penale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

e.2) Ritardo nella presentazione dei listini e/o dei tempari prevista all'art. 5 - paragrafi 5.1.5.2 e 5.1.5.3 del capitolato - Lotti 2 - 3 - 4: verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo complessivo previsto per il lotto di riferimento, per un periodo di 48 mesi, al verificarsi di ogni evento. In caso di ritardo superiore a 10 giorni, oltre all'applicazione della penale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

f) Interventi eseguiti su veicoli non appartenenti al parco auto del Comune di Monza - Tutti i lotti: verrà applicata una penale di € 500,00, al verificarsi di ogni evento.

g) Ritardo nel rilascio del parere tecnico di cui all'art. 5 - paragrafo 5.1.5.7 - Lotto 1: verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo previsto per il lotto 1, per un periodo di 48 mesi, al verificarsi di ogni evento. In caso di ritardo superiore a 10 giorni, oltre all'applicazione della penale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere il parere ad altra officina, addebitando il relativo costo alla ditta inadempiente.

h) Ritardo nel rilascio del parere tecnico di cui all'art. 5 - paragrafo 5.1.5.7 - Lotti 2 - 3 - 4: verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo complessivo previsto per il lotto di riferimento, per un periodo di 48 mesi, al verificarsi di ogni evento. In caso di ritardo superiore a 10 giorni, oltre all'applicazione della penale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere il parere ad altra officina, addebitando il relativo costo alla ditta inadempiente.

i) Ritardo nel rilascio della scheda di lavorazione di cui all'art. 5 - paragrafo 5.1.5.5 - Lotto 1: verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo previsto per il lotto 1, per un periodo di 48 mesi, al verificarsi di ogni evento. In caso di ritardo superiore a 10 giorni, oltre all'applicazione della penale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

l) Ritardo nel rilascio della scheda di lavorazione di cui all'art. 5 - paragrafo 5.1.5.5 - Lotti 2 - 3 - 4: verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo complessivo previsto per il lotto di riferimento, per un periodo di 48 mesi, al verificarsi di ogni evento. In caso di ritardo superiore a 10 giorni, oltre all'applicazione della penale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

m) Ritardo nell'esecuzione del lavaggio dei veicoli di cui all'art. 5 - paragrafo 5.2.2 - Lotto 5: verrà applicata una penale dello 0,5 per mille dell'importo complessivo previsto per il lotto di riferimento, per un periodo di 48 mesi, al verificarsi di ogni evento.

Dopo il quinto ritardo consecutivo nell'esecuzione delle prestazioni, oltre all'applicazione della penale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di far eseguire le prestazioni presso un altro autolavaggio, addebitando l'eventuale maggior costo all'operatore inadempiente, oltre alla possibilità di procedere alla risoluzione del contratto.

n) Chiusura senza previa comunicazione al Servizio CUA - Gare e Provveditorato e/o senza indicazione dell'officina/autolavaggio di appoggio art. 5.3- Tutti i lotti: verrà applicata una penale di € 300,00. L'Amministrazione si riserva la facoltà, oltre all'applicazione della penale, di fare eseguire i lavori presso altra officina, addebitando i costi sostenuti all'Aggiudicatario inadempiente.

o) Interruzione non giustificata del servizio - Tutti i lotti: verrà applicata una penale di € 300,00, al verificarsi di ogni evento.

p) Disservizio causato da inadempimento anche parziale o ogni altra irregolare esecuzione degli obblighi contrattuali non contemplata nelle precedenti casistiche, compresi gli interventi non conformi, in seguito ai controlli previsti dall'art. 12 - Tutti i lotti: verrà applicata una penale di € 200,00, al verificarsi di ogni evento.

Per le tutte le casistiche sopra riportate, l'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla risoluzione del contratto, fatta salva la possibilità di rifusione dei relativi danni.

In caso di contestazioni, l'Amministrazione Comunale provvederà all'inoltro della relativa comunicazione all'Aggiudicatario, che dovrà formulare le proprie controdeduzioni entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante.

Qualora l'aggiudicatario non provvedesse a formulare le proprie controdeduzione, la Stazione Appaltante provvederà all'applicazione delle penali previste per la contestazione rilevata.

Il Committente procederà al recupero delle penalità a carico dell'Aggiudicatario mediante ritenuta diretta sui corrispettivi e, ove occorra, mediante prelievo del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 13 del presente capitolato.

ART. 9 - LAVORI NON CONFORMI - DANNI AI VEICOLI

9.1 LAVORI NON CONFORMI

LOTTI 1 - 2 - 3 - 4

Qualora il mezzo presentasse difetti dovuti ad una riparazione non eseguita correttamente, ovvero all'applicazione di pezzi di ricambio non compatibili o comunque difettosi, la Ditta si impegnerà, entro 10 giorni consecutivi dalla comunicazione del Servizio CUA - Gare e Provveditorato, ad eliminare gli eventuali guasti, provvedendo anche alla sostituzione dei pezzi non conformi, senza che possa richiedere alcun onere aggiuntivo.

Parimenti dovranno essere sostituiti i pezzi di ricambio non originali, montati senza previa autorizzazione dell'Amministrazione, come indicato nel precedente art. 5.

Se trascorso il suddetto termine la Ditta non avrà provveduto a quanto richiesto, l'Amministrazione Comunale ricorrerà ad altra officina per l'esecuzione dei lavori, addebitando il costo alla Ditta inadempiente.

LOTTO 5

Qualora si riscontrassero, dopo la riconsegna dei veicoli, difetti dovuti a prestazioni non eseguite a regola d'arte, l'Aggiudicatario è tenuto alla ripetizione delle prestazioni stesse, senza alcun esborso da parte dell'Amministrazione Comunale, da eseguirsi entro tre giorni consecutivi dalla data della contestazione.

Eventuali difformità che si riscontrassero alla riconsegna del veicolo, rispetto alle condizioni in cui si trovava all'atto della consegna, relativamente alla carrozzeria, alla meccanica, ai liquidi, al carburante o altro, dovranno essere ripristinate a totale carico dell'Aggiudicatario.

9.2 DANNI AI VEICOLI

PER TUTTI I LOTTI

La ditta è responsabile, dal momento della consegna e fino alla riconsegna del veicolo, di danni subiti dallo stesso, compresi gli incidenti avvenuti durante la circolazione in fase di trasferimenti e prove.

Per qualsiasi danno, la ditta è tenuta a rispondere tramite la polizza assicurativa RC e a provvedere, in qualsiasi caso, alla riparazione del veicolo senza alcuna spesa per l'Amministrazione Comunale.

ART. 10 - ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE

L'Aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci - lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Aggiudicatario dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori della categoria di appartenenza

sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridico - economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione del cantiere (art. 1 - comma 8 - D.L. 22/3/1993 n. 71, convertito in Legge 25/5/1993 n. 151), fatta salva la possibilità dell'accentramento contributivo autorizzato dall'I.N.P.S., che dovrà essere debitamente comprovato, qualora richiesto.

Il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Aggiudicatario solo previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori commissionati, nonché verifica della regolarità retributiva e contributiva.

In caso di inadempienza dell'Aggiudicatario, la Committente procederà ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal decreto legislativo 81/2008.

L'Aggiudicatario dovrà dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena nullità dello stesso. Si applica l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto in caso di trasferimento di funzioni mediante creazione di Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione comunale per i quali la prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione.

ART. 12 - CONTROLLI E VERIFICHE DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'Amministrazione, prima di procedere alla stipulazione del contratto, si riserva la facoltà di predisporre i controlli per verificare il rispetto di quanto dichiarato relativamente all'ubicazione dell'officina, alle risorse umane e alle dotazioni tecniche possedute per l'esecuzione dell'appalto, comprese la capacità di rimessaggio (per i lotti 1, 2, 3, 4) e la capacità di eseguire più lavaggi consecutivi e/o contemporaneamente (per il lotto 5) . Qualora il risultato dei controlli fosse negativo, l'aggiudicazione si intenderà decaduta e l'Amministrazione procederà secondo quanto riportato al precedente art. 3.

È facoltà della Stazione appaltante effettuare inoltre, durante l'esecuzione dell'appalto, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Impresa

alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e alle normative vigenti in materia.

Qualsiasi controllo potrà essere effettuato con le modalità che l'Amministrazione riterrà opportune, anche con l'ausilio di macchina fotografica e riprese video.

I risultati delle verifiche e dei controlli verranno comunicati all'Aggiudicatario con l'indicazione delle prescrizioni e delle scadenze entro le quali dovranno essere effettuate le eventuali prestazioni di risanamento o poste in essere le operazioni correttive del servizio.

PER I LOTTI 1, 2, 3, 4

Per la verifica della congruità dei preventivi di spesa presentati dall'Aggiudicatario, la Stazione Appaltante vi provvederà mediante:

- verifica dei prezzi di listino delle parti di ricambio e dell'applicazione dello sconto quotato in sede di presentazione dell'offerta economica, così come riportato all'art. 5 - paragrafo 5.1.5.2;
- verifica dei tempi di riparazione mediante consultazione dei tempari, così come riportato all'art. 5 - paragrafo 5.1.5.3;
- richiesta, qualora ritenuto necessario, di chiarimenti in merito alle lavorazioni da eseguire ed esposte nel preventivo di spesa presentato;
- richiesta del parere tecnico sullo stato dei veicoli oggetto di riparazione/intervento, così come previsto dall'art. 5 - paragrafo 5.1.5.7.

ART. 13 - CAUZIONE

13.1 Modalità di presentazione della garanzia

A servizio assegnato, l'Aggiudicatario dovrà costituire, pena la decadenza dall'aggiudicazione, una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le seguenti modalità (art. 93, commi 2 e 3, e art. 103 D.L.gs. n. 50/2016):

- a. Cauzione costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
- b. Garanzia fideiussoria assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni e del D.lgs. n. 175/1995, e che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, da cui risulti a pena decadenza:
 - che il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta; superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Euro sistema, fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della BCE (già "TUR"), tempo per tempo vigente, maggiorato di 2 (due) punti;

- l'esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.;
 - l'esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.;
 - l'inefficacia nei confronti dell'Ente garantito dell'omesso versamento dei premi.
- c. Garanzia fideiussoria bancaria, rilasciata da Aziende di Credito di cui al D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni e/o integrazioni, e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività contenente, a pena di decadenza, le clausole di cui alla lettera b).
- d. Garanzia fideiussoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385 del 1.9.1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e successive modificazioni e/o integrazioni, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa, contenente, a pena di decadenza, le clausole di cui alla lettera b).

In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato, a pena decadenza, con un unico tipo di valori.

Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo, devono essere redatte in carta bollata, ovvero su moduli sui quali sarà apposta la relativa marca da bollo e corredate, pena decadenza, di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.

Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'Istituto di Credito/Intermediario o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.

In caso di irregolarità delle dichiarazioni sopra indicate, l'Ente inviterà la ditta interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la ditta non abbia provveduto entro il detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà ad escluderla dall'assegnazione. In tal caso alla ditta saranno addebitate le spese sostenute dall'Ente per l'affidamento dell'appalto a terzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento.

13.2 Importo della garanzia

a. L'importo della garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, risultante dall'aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di

tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

b. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

c. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto b), per gli operatori in possesso di registrazione al sistema comunitario e ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

d. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 20%, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai punti b) e c), per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni oggetto del contratto, del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

e. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

f. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti b), c), d), e), per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o dell'attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire delle riduzioni di cui sopra, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei relativi requisiti.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta regolare esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce

inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

13.3 Altre prescrizioni

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, e di quanto previsto dall'art. 103, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'eventuale reintegrazione della garanzia deve avvenire entro il termine che verrà indicato dalla S.A.

La garanzia cessa di avere effetto solo dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

La garanzia definitiva verrà restituita previa redazione del certificato di regolare esecuzione del servizio e dell'adozione di apposito provvedimento dirigenziale di svincolo.

Il certificato di regolare esecuzione del servizio è soggetto all'applicazione, da parte dell'appaltatore, di una marca da bollo del valore corrente.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della committente e dei terzi; pertanto deve adottare, nell'esecuzione di tutte le prestazioni, ogni procedimento ed ogni cautela necessaria a garantire l'incolumità dei propri addetti, anche nei confronti dei rischi riconducibili alla conduzione degli edifici in cui si svolge il servizio, e dei terzi. L'Aggiudicatario si obbliga a sollevare il Committente da qualunque pretesa e azione che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Committente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dal deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro, dai crediti dell'Aggiudicatario ed in ogni caso da questo rimborsate, senza pregiudizio per ogni eventuale ulteriore azione in sede civile e penale da parte del Committente. L'Aggiudicatario è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono derivare al Comune o a terzi.

L'accertamento danni sarà effettuato dal Committente in modo tale da consentire all'Aggiudicatario di esprimere la propria valutazione.

Qualora l'Aggiudicatario non partecipi all'accertamento in oggetto, il Committente provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'Aggiudicatario.

Qualora l'Aggiudicatario non dovesse provvedere al risarcimento del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente alle trattenute con le modalità predette.

23

Servizio CUA - Gare e Provveditorato

via Bramante da Urbino 11 | 20900 Monza | Tel. 039.2839921 | Fax 039.2023582

Email economato@comune.monza.it

Orari: da lunedì a venerdì 09.00-12.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

ART. 15 - ASSICURAZIONI

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Committente o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell'Aggiudicatario), sono senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Aggiudicatario. L'Aggiudicatario, a copertura dei rischi del servizio, deve presentare nei termini che verranno indicati dall'Amministrazione Comunale, pena la decadenza dell'aggiudicazione, apposita polizza assicurativa RC avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione con l'espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza deve prevedere la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione del servizio e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi.

Copia autentica di detta polizza dovrà essere consegnata al Committente in sede di contratto. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla Stazione appaltante alle successive scadenze anniversary. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.

L'importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 3.000.000,00 per anno e per sinistro, senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti.

In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'Aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di questa Amministrazione.

L'aggiudicatario, essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in connessione alla conduzione dell'appalto, manleva comunque il Comune di Monza da ogni responsabilità diretta e/o indiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa.

Sarà cura della Ditta provvedere ad effettuare il servizio utilizzando mezzi tecnici idonei e personale regolarmente assunto ed assicurato ai fini INAIL.

ART. 16 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

La fatturazione delle prestazioni eseguite, per tutti i lotti, dovrà avvenire mensilmente.

Le fatture, come previsto dal D.M. n. 55 del 03/04/2013, dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica, indirizzandole al Codice Univoco Ufficio del Comune di Monza UF3A7H.

Oltre al Codice Univoco Ufficio, dovrà essere indicato nella fattura anche il Codice Identificativo Gara (CIG).

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo previo accertamento della regolarità dell'esecuzione del servizio, nonché di quella retributiva e contributiva. In caso di inadempienza dell'appaltatore, la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto delle prestazioni verrà operata la ritenuta dello 0,50%. Le ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità dell'esecuzione del servizio, previo rilascio del DURC - Documento unico di regolarità contributiva.

Tale verifica deve effettuarsi entro e non oltre 90 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'Amministrazione. La fattura si intende ricevuta al momento della sua registrazione dal protocollo dell'Ente. Il pagamento di ogni singola fattura dovrà aver luogo entro 60 giorni consecutivi dal termine ultimo per l'accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali. Il pagamento è comunque subordinato all'eventuale stipulazione del contratto. In caso d'intervenuta contestazione da parte dell'Amministrazione, il termine di pagamento verrà sospeso dalla predetta data fino al venir meno della medesima contestazione.

L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'Impresa aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.

L'Aggiudicatario, inoltre, non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai 60 giorni consecutivi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per l'espletamento della procedura di pagamento.

Ai pagamenti relativi al presente servizio si applicano, a pena di risoluzione espressa del contratto, le disposizioni della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Comune si riserva di sospendere il pagamento del servizio, con rinuncia da parte dell'aggiudicatario di ogni pretesa di risarcimento danni e/o interessi di mora, fino al momento in cui le suddette condizioni non siano entrambe oggettivamente rispettate.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali spese contrattuali, delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico dell'Aggiudicatario e quant'altro dallo stesso dovuto.

ART. 17 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il prestatore dei servizi ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed i tempi previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal prestatore di servizi stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore di servizi ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente integrato.

ART. 18 - RISOLUZIONE - RIFUSIONE DANNI E SPESE

La ditta aggiudicataria, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti

25

Servizio CUA - Gare e Provveditorato

via Bramante da Urbino 11 | 20900 Monza | Tel. 039.2839921 | Fax 039.2023582

Email economato@comune.monza.it

Orari: da lunedì a venerdì 09.00-12.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

oggetto del presente affidamento e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori dipendenti impiegati nei servizi oggetto dell'appalto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da accordi locali in quanto applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio.

Il mancato adempimento dei sopra menzionati obblighi costituisce inadempienza contrattuale e determina l'immediata risoluzione del contratto con trattenuta della cauzione definitiva quale penale.

Il Committente potrà inoltre procedere alla risoluzione del contratto nelle seguenti ipotesi:

- a) grave ovvero ripetuta negligenza/inadempienza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, fatta salva l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 8 del presente capitolato;
- b) nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria, liquidazione coatta e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- c) cessione del contratto e subappalto non espressamente autorizzato dal Committente, ovvero realizzato oltre i limiti di legge;
- d) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- e) motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- f) in caso di violazione delle norme di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto;
- g) mancata apertura, entro 10 giorni consecutivi dalla comunicazione di affidamento del servizio, di una officina funzionante in Monza o nella provincia di Monza/Brianza o comunque entro una distanza massima di km. 10 dalla sede comunale di Piazza Trento e Trieste;
- h) negli altri casi previsti dal presente capitolato con le modalità di volta in volta specificate.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a), d), h), dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora l'assuntrice non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax o via mail), a sanare le medesime, l'Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 del Codice Civile.

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere b), c), e), f), g) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Amministrazione di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Nel caso di Raggruppamento di Imprese si applicherà la disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le ipotesi sopra riportate, l'Aggiudicatario, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla

corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per l'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto la stazione appaltante potrà procedere ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.

Inoltre, per la presente procedura, si applicano le disposizioni previste dagli artt. 107 e 108 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 19 - SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è consentito nei limiti del 30% dell'importo complessivo netto offerto ed al verificarsi delle seguenti condizioni:

- che l'Aggiudicatario abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi o prestazioni che intende subappaltare, a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto;
- che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016.
- che l'Aggiudicatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni consecutivi prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della relativa documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti previsti dal DLgs. n. 159/2011 e successive modificazioni.

L'Aggiudicatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Aggiudicatario ha altresì l'obbligo di:

- provvedere, sotto la Sua responsabilità e prima dell'inizio del servizio, alla redazione del piano delle misure per garantire la sicurezza fisica dei lavoratori;
- curare l'aggiornamento ed il coordinamento degli specifici piani per la sicurezza redatti dai subappaltatori affinché gli stessi siano compatibili tra loro e coerenti con il piano dell'impresa principale. Nell'ipotesi di associazione temporanea d'impresa o di consorzio di imprese, detto obbligo spetta all'impresa Capogruppo esecutrice maggioritaria;
- provvedere alla trasmissione della copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia, entro 20 giorni consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Stazione Appaltante all'Aggiudicatario. Qualora l'Aggiudicatario non

trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dello stesso Aggiudicatario.

Di fronte alla Stazione appaltante, comunque, l'impresa appaltatrice resterà la sola ed unica responsabile dei servizi subappaltati.

L'Appaltatore è altresì responsabile, in solido con il subappaltatore, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Nazionali e Territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'accettazione del subappalto è subordinata all'adozione da parte dell'Amministrazione di specifico provvedimento autorizzativo.

Il subappalto non autorizzato ovvero realizzato oltre il limite di legge costituisce motivo di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'impresa e fa sorgere il diritto per il Committente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno. Se durante l'esecuzione del servizio, ed in qualsiasi momento, l'Amministrazione stabilisse che il subappaltatore è incompetente od indesiderabile, al ricevimento della comunicazione scritta, l'Impresa dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo.

L'annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all'Impresa di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite, o la proroga della data fissata per l'ultimazione dei servizi.

I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente capitolato.

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 20 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

L'Appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento del fornitore, l'Amministrazione potrà procedere ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di morte del titolare di ditta individuale sarà pure facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.

Per quanto concerne i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti si applica la disciplina degli artt. 48 e 110 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 21 - CONDIZIONE SOSPENSIVA

Il presente atto mentre è senz'altro impegnativo per l'Impresa aggiudicataria, non lo diventerà per l'Amministrazione appaltante, se non dopo che l'atto medesimo avrà ottenuto la debita approvazione nei modi di rito.

ART. 22 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente servizio o al medesimo connesso saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs.n.50/2016, parte IV, titolo I, capo I.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al foro di Monza. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria.

ART. 23 - RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato speciale, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza.

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it.

Titolare del trattamento: Comune di Monza - Piazza Trento e Trieste - 20900 Monza

Responsabile del trattamento: Dirigente del Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti - dott.ssa Laura Brambilla

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
LTA S.r.l.	14243311009	Vicolo delle Palle, 25	00186	Roma	Recupero Luigi

IL RUP
Dott.ssa Laura Brambilla



29

Servizio CUA - Gare e Provveditorato
via Bramante da Urbino 11 | 20900 Monza | Tel. 039.2839921 | Fax 039.2023582
Email economato@comune.monza.it
Orari: da lunedì a venerdì 09.00-12.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
Email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969